

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per inviarti pubblicità e servizi in linea con le tue preferenze.

Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie [clicca qui](#).

Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all'uso dei cookie.

OK

24ORE

24 Diritto

LEX 24

Guida al Diritto

Quotidiano del Diritto

Registrati!

MY

Accedi



Newsletter

Mobile

DIRITTO 24

CERCA

HOME **AVVOCATO D'AFFARI** CIVILE | LAVORO | PENALE | AMMINISTRATIVOL'intervista [Mercati e Impresa](#) News dagli studi Professione Legale

Impatriato non iscritto all'AIRE – Criteri di determinazione della residenza all'estero

01/07/2019 13:26

Tweet

Consiglia 0

Salva in MY

di Daniela **Ghislandi** e Luca Barbieri, [Studio Arlati Ghislandi](#)

Con risposta ad interpello 25 giugno 2019, n. 204, l'Agenzia delle Entrate ha reso alcune precisazioni in ordine alla dimostrazione del possesso del requisito della residenza fiscale all'estero precedente al trasferimento della residenza in Italia da parte del lavoratore interessato ad accedere al regime di tassazione speciale di cui all'articolo 16, comma 1 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147.

Come noto, la citata disposizione stabilisce che, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2020, i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30 per cento del loro ammontare a condizione che:

- i lavoratori non siano stati residenti in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnino formalmente a risiedere in Italia per almeno due anni;
- l'attività lavorativa sia prestata prevalentemente nel territorio italiano.

L'effettiva dimostrazione del requisito di cui alla precedente lettera a) potrebbe risultare difficile ove il soggetto interessato:

- non abbia provveduto ad iscriversi all'AIRE o
- l'iscrizione all'AIRE sia stata perfezionata con significativo ritardo per ragioni procedurali indipendenti dall'istante, compromettendo l'applicazione di disposizioni stabilite a vantaggio del dichiarante stesso.

Più recentemente, l'articolo 16, comma 3 del D.L. 25 marzo 2019, n. 22 – convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 20 maggio 2019, n. 41 - ha introdotto l'articolo 6, comma 9-bis della Legge 27 ottobre 1988, n. 470, disponendo che gli effetti giuridici della dichiarazione di trasferimento della residenza decorrono dalla data di presentazione della stessa presso gli uffici consolari dello Stato estero di (nuova) residenza.

Accedi a:

DIRITTO 24

Gli altri prodotti:

24 Diritto

LEX 24

Guida al Diritto

Quotidiano del Diritto

SOCIAL CONDIVISI CLICK 10

Diritto24

Ventiquattrore Avvocato

Milleproroghe, slitta al 30 giugno il Pos per professionisti e imprese

Soggetta a collazione la cessione gratuita di quote di una cooperativa edilizia

Tale disposizione trova applicazione anche nei confronti dei soggetti che abbiano presentato la suddetta dichiarazione entro il 26 marzo 2019 e questa non sia stata ricevuta dall'ufficiale dell'anagrafe.

Il meccanismo giuridico anzidetto non può invece trovare applicazione per coloro che risultino già iscritti all'AIRE al 26 marzo 2019, facendo in tal caso fede la sola data di effettiva iscrizione all'AIRE, anche nella malaugurata ipotesi in cui questa sia stata perfezionata con notevole ritardo rispetto alla data di presentazione della richiesta di iscrizione.

L'Agenzia ha altresì prospettato le seguenti fattispecie con riguardo al regime di tassazione speciale di cui all'articolo 16, comma 1 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147:

a) laddove la persona fisica acquisisca la residenza fiscale dal periodo d'imposta 2020, troverà applicazione il regime di tassazione speciale nella versione modificata (e più favorevole) dall'articolo 5, comma 1 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, appena convertito in legge.

Inoltre, il regime di tassazione speciale potrebbe essere applicato anche al soggetto che, pur non essendo iscritto all'AIRE, possa dimostrare, ricorrendo ai criteri stabiliti dalla convenzione contro le doppie imposizioni vigente tra gli Stati, di aver risieduto all'estero per almeno due periodi d'imposta precedenti il trasferimento della residenza in Italia;

b) adottando un criterio d'interpretazione estensiva, la possibilità di comprovare il periodo di residenza all'estero per i due periodi di imposta precedenti al trasferimento in Italia della residenza fiscale ricorrendo ai criteri stabiliti dalla convenzione contro le doppie imposizioni che dovesse essere vigente tra gli Stati è riconosciuta anche al soggetto non iscritto all'AIRE che abbia trasferito la residenza fiscale nel corso del 2019.

L'interpello in esame deve dunque intendersi strettamente correlato all'interpello 25 giugno 2019, n. 203, mediante il quale l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in materia di residenza fiscale, precisando che la residenza fiscale deve essere accertata alla luce dei criteri individuati dalle norme convenzionali vigenti tra gli Stati per evitare la doppia imposizione.

Infine, si consideri come le indicazioni di cui sopra trovano applicazione anche nell'ipotesi di applicazione dell'articolo 16, comma 2, secondo periodo del citato D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, per effetto del quale il regime di tassazione speciale si applica anche ai cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti all'Unione europea con i quali sia in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito ovvero un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale a condizione che detti soggetti:

CLICCA PER CONDIVIDERE



©RIPRODUZIONE RISERVATA

Permalink

<http://www.diritto24.ilssole24ore.com/art/avvocatoAffari/mercatiImpresa/2019-07-01/title-impatriato-non-iscritto-aire-crite>

Codici e Formule

- ▼ Costituzione
- ▼ Disposizioni sulla Legge in generale
- ▼ Codice Civile
- ▼ Codice Penale
- ▼ Codice di Procedura civile
- ▼ Codice di Procedura penale
- ▼ Codice della Strada

▼ **Formulario civile**

Dal Formulario di Lex24 una selezione delle formule civili personalizzabili per il professionista legale.

▼ **Formulario penale**

Dal Formulario di Lex24 una selezione delle formule penali personalizzabili per il professionista legale.



Approfondimenti di LEX24

Convenzione di negoziazione assistita - Il formulario di Lex24

PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA - Il formulario di Lex24

Processo civile telematico - Protocolli, deposito telematico e giurisprudenza

ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO - Gli aggiornamenti di Lex24

Sentenza ius superveniens, la giurisprudenza di Lex24

DEPOSITO TELEMATICO, gli aggiornamenti disponibili in Lex24

Indennizzo per epatite post-trasfusionale: termine triennale decadenziale o decennale prescrizione?